



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 del Reg. Data 17-12-24

Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE DEL PROSPETTO DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2025.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciassette del mese di dicembre alle ore 18:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Mercante Oriano	P	Pini Federico	P
Sordoni Chiara	P	Sabbatini Stefania	P
Mori Barbara	P	Ippoliti Marinella	P
Principi Marco	P	Marzocchi Francesco	A
Roldi Roberto	P	Pincini Renzo	P
Carella Francesco	A	Piastrellini Sabrina	P
Marincioni Giacomo	P		

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Assistono ai lavori consiliari gli Assessori esterni:

Lucchetti Luciano	P
--------------------------	----------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede Principi Marco in qualità di Presidente
- Partecipa il Segretario Comunale Signor Sabbatini Stella.
- La seduta é Pubblica
- Nominati scrutatori i Signori:
 - Roldi Roberto
 - Sabbatini Stefania
 - Piastrellini Sabrina

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

Il Consigliere Pincini partecipa alla seduta in modalità telematica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.*", ed in particolare:

- il comma 738, con il quale viene disposto che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*";
- il comma 780, in base al quale "*A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.*";

CONSIDERATO che la Legge n. 160/2019 dispone, all'articolo 1:

- al **comma 748**, che "*L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*";
- al **comma 750**, che "*L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*";
- al **comma 752**, che "*L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*";
- al **comma 753**, che "*Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*";
- al **comma 754**, che "*Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*";

VISTO:



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

- il comma 756 della Legge n. 160/2019 con il quale *“A decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ...”*;
- il comma 757 della Legge n. 160/2019 con il quale *“In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”*;

VISTO il Decreto 7 luglio 2023 del Ministero dell’economia e delle finanze di *“Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”*;

VISTO, in particolare, l’art. 2 *“Individuazione delle fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU”*, comma 1, del Decreto 7 luglio 2023 che individua le seguenti fattispecie:

- abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- fabbricati rurali ad uso strumentale;
- fabbricati appartenenti al gruppo catastale D;
- terreni agricoli;
- aree fabbricabili;
- altri fabbricati (fabbricati diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D);

VISTO, inoltre, l’art. 7 *“Decorrenza dell’obbligo di utilizzare il Prospetto e disposizioni transitorie”*, comma 2, del citato Decreto 7 luglio 2023 con il quale veniva disposto che *“Al solo fine di consentire ai comuni di testare l’applicazione informatica, la stessa viene resa disponibile nel corso dell’anno 2023 in vista dell’obbligatorietà a decorrere dall’anno di imposta 2024.”*;

CONSTATATO che durante la fase di sperimentazione dell’applicazione informatica, avviata dal MEF a metà ottobre 2023, i Comuni avevano riscontrato alcune criticità, tra cui l’assenza di fattispecie impositive finora regolamentate;

VISTO il D.L. 29 settembre 2023, n. 132 recante *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.”* (Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 2023, n. 170, ed in particolare il comma 1 dell’art. 6-ter, inserito in sede di conversione, con il quale veniva disposto che *“In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell’elaborazione del prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti*



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025.”;

VISTO il Decreto 6 settembre 2024 del Ministero dell'economia e delle finanze di “Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.” con il quale è stato approvato l'**Allegato A** che sostituisce l'allegato A del Decreto 7 luglio 2023;

VISTO l'art. 2 “Decorrenza dell'obbligo di utilizzare il Prospetto”, comma 1, del citato Decreto 6 settembre 2024 secondo il quale “Ai sensi dell'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1, decorre dall'anno di imposta 2025.”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 21/12/2023 con la quale venivano approvate le aliquote della nuova IMU per l'anno 2024, così come proposte dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 195 del 05/12/2023;

TENUTO CONTO che il presente atto si inserisce nel procedimento volto all'approvazione del bilancio preventivo, dal cui schema mutua i valori di riferimento della programmazione economica, per finanziare la quale, è indispensabile articolare l'aliquota ordinaria usufruendo della possibilità data ai Comuni di deliberare in aumento e in diminuzione, assicurando il pareggio di bilancio e, quindi, il completo finanziamento dei programmi contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica al fine di assicurare il mantenimento degli stessi livelli quali-quantitativi dei servizi precedentemente erogati;

VISTA la deliberazione G.C n. 184 del 28/11/2024 con la quale la Giunta ha proposto al Consiglio Comunale di confermare per l'anno 2025 le aliquote della nuova IMU così come approvate per l'anno 2024, tenuto conto delle fattispecie come individuate dall'art. 2 del Decreto 7 luglio 2023 del Ministero dell'economia e delle finanze, come di seguito riportato:

- a) **0,6 per cento** - Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- b) **0,1 per cento** - Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10);
- c) **1,06 per cento** - Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10);
- d) **1,06 per cento** - Terreni agricoli;
- e) **1,06 per cento** - Aree fabbricabili;
- f) **1,06 per cento** - Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D);
- g) **0,6 per cento** - Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità;



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

PRECISATO che le aliquote sopra indicate sono finalizzate a garantire un gettito sufficiente per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi per i servizi destinati alla popolazione per fronteggiare gli effetti delle decurtazioni ai trasferimenti statali operate con il D.L. n. 95/2012 (Spending Review) incrementate con la Legge di Stabilità 2016;

RITENUTO, in considerazione di quanto proposto dalla Giunta, di dover procedere alla determinazione delle aliquote della nuova IMU per l'anno 2025;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, secondo il quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”*;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 con il quale viene disposto che *“Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 09/07/2020 con la quale, in un'ottica di efficienza e continuità, la dipendente dott.ssa Intermite Stella Virginia è stata nominata funzionario responsabile della nuova IMU, così come già nominata responsabile IUC con delibera di Giunta Comunale n. 139 del 04/10/2018;

VISTO il Regolamento per la disciplina della nuova IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/07/2020;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 30/07/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 27/09/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027 così come presentato dalla Giunta secondo quanto disposto dall'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

SENTITA l'illustrazione resa a cura dell'Assessore Mori Barbara e preso atto degli interventi dei Consiglieri in merito al presente oggetto dell'ordine del giorno contenuti nella trascrizione integrale che verrà pubblicata sul sito dell'Ente e che verranno allegati alla deliberazione di approvazione dei verbali della presente seduta;



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

VISTO l'art. 42 "Attribuzione dei Consigli" del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio nominato con Provvedimento Sindacale n. 19 del 17/12/2024 al quale vengono attribuite le funzioni di responsabilità dirigenziale dell'Ente per il Settore Affari Finanziari, Tributi e Personale;

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale, espresso ai sensi dell'art. 65, comma 1, dello Statuto Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

CON la seguente votazione favorevole palesemente espressa dai n.11 consiglieri presenti e votanti:

Consiglieri presenti n.11

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 3 (Ippoliti, Pincini, Piastrellini,)

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) **la premessa** narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- 2) **di approvare**, ai sensi dell'art. 1, commi 756 e 757, della Legge n. 160/2019 e secondo quanto disposto dall'art. 3 del Decreto 7 luglio 2023 del Ministero dell'economia e delle Finanze, come integrato dal Decreto 6 settembre 2024 del Ministero dell'economia e delle finanze, l'allegato Prospetto delle aliquote della nuova IMU per l'anno 2025, elaborato tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) **di dare atto** che per tutto quanto non espressamente enunciato si rimanda alla disciplina di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- 4) **di dare atto** che ai sensi dell'art. 4 del Decreto 7 luglio 2023 del Ministero dell'economia e delle Finanze *"In caso di discordanza tra il Prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, prevale quanto stabilito nel Prospetto."*;
- 5) **di trasmettere** al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze l'allegato Prospetto tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, nel rispetto dei termini indicati nell'art. 3 *"Modalità di elaborazione e di trasmissione del Prospetto"*, comma 5, del Decreto 7 luglio 2023 del Ministero dell'economia e delle finanze, dando atto che le aliquote stabilite nel Prospetto hanno effetto per l'anno 2025 purché lo stesso sia inserito nel portale entro il termine perentorio del 14 ottobre



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

2025 in modo che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre 2025.

Dopodichè, con la seguente votazione favorevole palesemente espressa dai n.11 consiglieri presenti e votanti:

Consiglieri presenti n.11

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 3 (Ippoliti, Pincini, Piastrellini)

Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
Sabbatini Stella

Il Presidente
Principi Marco

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0,6%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.